



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



**Progetto relativo
all'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di
Eraclea, predisposto ai sensi dell'art. 23, comma 15,
del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: 7716923E4D**



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

Premessa:

La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta da sempre profili di sostanziale complessità e, pertanto, l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'ente richiede un costante aggiornamento in relazione sia alle condizioni mutevoli del mercato sia all'evoluzione normativa.

Inoltre bisogna rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale, oltre che normativa, amplia continuamente le responsabilità della pubblica amministrazione in relazione anche a danni casualmente connessi alle violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive e per le quali è necessario tutelarsi.

Per far fronte in maniera adeguata a queste necessità si rende doveroso rivolgersi a esperti del settore in possesso di specifiche professionalità, in grado di supportare le competenti strutture dell'ente.

Il servizio di brokeraggio assicurativo:

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 792/1984 (istitutiva dell'albo professionale di categoria), poi sostituita dal D.Lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) che all'art. 106 indica che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*.

Al fine di costituire una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo, il citato D.Lgs. n. 209/2005 ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), disciplinato dal regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006, che permette di esercitare l'attività di intermediazione ai soli iscritti al RUI i quali devono quindi possedere requisiti idonei verificati dall'attività di controllo esercitata dall'IVASS stessa.

Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo, diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità anche per gli enti pubblici per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa, ed in particolare per quanto attinente i rischi delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone.

Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l'ente pubblico potrà disporre di soluzioni assicurative quanto più efficaci, efficienti ed economiche possibili in rapporto a quanto il mercato possa offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano.



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



Tali soluzioni potranno essere individuate e proposte solo da un consulente “sul campo” che sia a conoscenza di quali proposte assicurative non solo siano rispondenti alle esigenze della stazione appaltante, ma anche facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l’ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell’affidamento.

In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell’ente pubblico anche in relazione alle necessità di un’efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico.

In particolare attraverso l’ausilio di un broker assicurativo il comune di Eraclea potrà svolgere il complesso delle funzioni amministrative di competenza in condizioni di sicurezza, affrancandosi dai rischi professionali derivanti anche dal complicarsi del quadro giuridico di riferimento, demandando al broker l’indicazione della soluzione migliore tra conservazione, modificazione, sostituzione di polizze esistenti o la stipulazione di nuove, come anche l’indicazione degli accorgimenti tecnici da adottare atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi.

Contesto:

- a) Il Comune di Eraclea si avvale da oltre 15 anni dell’operato di un broker assicurativo per la gestione dei contratti e per attività di supporto nella gestione dei sinistri,
- b) le attuali coperture assicurative sono in scadenza il 31/03/2021.

Esecuzione del servizio di brokeraggio:

Risponde all’esigenza dell’amministrazione di avere assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga perfettamente con l’ambito di operatività dell’attività del broker, come definito dal citato art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e dall’art. 48 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e che può riassumersi in tre attività fondamentali:

- a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell’assicurato – risk management; in una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l’amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fase di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del rischio mediante l’utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione in materia assicurativa presentato in sede di gara e provvedere ad un costante aggiornamento dei dipendenti dell’ente nella medesima materia;
- b) copertura dei rischi; una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dell’amministrazione. Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



stesse assistendo l'Ente nelle procedure di gara. In questa fase, nella quale prevale l'attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al fine di contenere i costi a carico dell'Ente ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi.

- c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale;
successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker supporta l'amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella gestione dei sinistri con assistenza puntuale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, **anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio**, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie assicurative con particolare attenzione a quelli rientranti nella franchigia contrattuale se presente.

Le prestazioni che verranno richieste all'affidatario del servizio di brokeraggio sono quelle più analiticamente indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, facente parte del presente progetto che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto degli uffici dell'ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria.

Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2010 ha affermato che il broker assicurativo svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione anche un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, così configurando, anche secondo la più recente giurisprudenza (vedasi Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana – sentenza n. 439 del 30/01/2013), l'attività di brokeraggio in: a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza e b) rappresentanza dell'assicurato. Entrambe queste attività quindi sono precipue delle competenze del broker e, a detta dei giudici contabili siciliani, anche lo svolgimento di una sola di queste attività sarebbe riconducibile alla figura del broker la cui attività, come affermato dall'Autorità di Vigilanza (determinazione n. 2/2013) e dalla giurisprudenza (TAR Abruzzo n. 397/2006, TAR Veneto n. 1368/2009, TAR Pescara n. 379/2006) rappresenta un costo indiretto per l'amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. "premio puro". A tal proposito vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 12/10/2016, n. 4226 che afferma: *"il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell'attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenza professionale nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato alla stipula di polizze assicurative. L'attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall'assicurato alla compagnia assicurativa"*. Atteso quindi che l'attività è a titolo oneroso ed è di natura intellettuale, essa si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso *intuitu personae*, che costituirebbe danno erariale (sentenza TAR Sicilia sopra citata) e che quindi l'aggiudicazione di questo appalto non comporterà per il comune di Eraclea alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



quant'altro, in quanto il broker, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza consolidata, deve essere remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi stabilite.

Premesso ciò, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in cui *"l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*, in considerazione di:

- 1) il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- 2) l'interesse preponderante per l'ente non è per il prezzo, ma per la qualità del servizio stesso;
- 3) storicamente nelle gare con offerta economica che prevedono provvigioni entro un range minimo ed uno massimo si è assistito ad offerte tutte uguali allineate al valore minimo al fine di ottenere il punteggio massimo, di fatto svilendo la componente "prezzo" dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4) la percentuale provvigionale predeterminata consente di quantificare a priori la retribuzione del broker ed assestarla su valori congrui e remunerati.

Altrimenti la remunerazione del *broker* si ridurrebbe all'aumentare dell'impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi.

1. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per Il Comune di Eraclea alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell'appalto.



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



Dette percentuali sono state determinate tenendo in considerazione di quelle applicate dal nostro ente ad oggi;

Quindi, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto, il valore complessivo del servizio in questione viene quantificato presuntivamente in Euro 53.200,00 (comprensivo della proroga tecnica). Detto importo è stato calcolato applicando le percentuali sopra indicate ai premi netti delle polizze assicurative vigenti e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell'incarico)

3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

A) COSTO DEL SERVIZIO	0*
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00**
C) CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 30,00
D) SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 0***
E) SPESE PER PROCEDURA DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 145,08
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO	€ 175,08

*Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Eraclea alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

**Non ci sono costi per la sicurezza, né vengono indicati i costi relativi alla manodopera poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

*** I costi per la pubblicità della gara, ammonanti in € 600,00, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), dovranno essere rimborsati all'Amministrazione Comunale dall'aggiudicatario.

4. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo del Comune di Eraclea, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire al Comune di Eraclea, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

Saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, verifica della loro adeguatezza, e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) assistenza e consulenza nella redazione dei capitolati relativi alla gara per le nuove coperture assicurative previste, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Eraclea, con la massima tempestività e comunque con tempistica compatibile con l'attività dell'ente. Inoltre, su richiesta dell'ente, prestare assistenza e consulenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- e) assistenza nella gestione dei contratti assicurativi in corso e di quelli che verranno stipulati, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- f) assistenza nella gestione di tutti i sinistri attivi e passivi, anche quelli pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- g) gestione dei sinistri dell'ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di apertura, gestione e definizione delle pratiche;
- h) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze/necessità del Comune di Eraclea e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- i) ogni altra assistenza e consulenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi;
- j) formazione ed aggiornamento del personale dell'ente in materia assicurativa da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica;

ART.2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari ad anni cinque, a decorrere dal 01/07/2019.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta del Comune di Eraclea, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all'amministrazione



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



stessa. L'appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio.
E' escluso il rinnovo.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'amministrazione stessa, trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo.

ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Eraclea alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

Poiché, ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

I premi che il Comune di Eraclea ha in essere sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):

Polizza	Premio annuo lordo	Scadenza
RCT/O	€ 59.505,19	31/03/2021
RCA Libro Matricola	€ 6.881,00	31/03/2021
All risks	€ 18.894,89	31/03/2021
Infortuni cumulativa	€ 1.751,00	31/03/2021
Incendio Furto Kasko veicoli	€ 1.022,64	31/03/2021
Tutela legale e peritale	€ 5.845,12	31/03/2021
RC Patrimoniale colpa lieve	€ 4.676,70	31/03/2021
RC inquinamento	€ 1.589,25	26/04/2019

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 53.200,00. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RCA e del 10% sulle altre polizze



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell'incarico) e 6 mesi dell'eventuale proroga tecnica.

Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Eraclea nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

ART.4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Comune di Eraclea al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Nell'impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell'ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative.

Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per il Comune di Eraclea. Non saranno imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Eraclea, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Eraclea per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune di Eraclea avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ART.6 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui ai commi precedenti, il Comune di Eraclea autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse dell'amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione del Comune di Eraclea ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Eraclea;
- g) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Comune di Eraclea.
- i) Rispetto della Privacy, Il Broker si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation)



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



Il Comune di Eraclea si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Eraclea con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART.8 – REFERENTE DEL BROKER

Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Comune di Eraclea e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del Comune di Eraclea.

Il Broker dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.

ART.9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Eraclea competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea cauzione resa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell'ente stesso.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte del Comune di Eraclea l'acquisizione della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune di Eraclea. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00.

ART.12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l'applicazione di una penale che verrà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d'addebito a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l'Ente medesimo al risarcimento del danno. L'applicazione della penale non esonera il Broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce al Comune di Eraclea di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

E' inoltre facoltà del Comune di Eraclea risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5;
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici;
- e) di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessione del contratto non autorizzata;
- k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 19 in materia di codice di comportamento;

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune di Eraclea dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune di Eraclea avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ART 14 – RECESSO

È facoltà del Comune di Eraclea recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Eraclea potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto del servizio, nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi l'ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 16 – CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, preventivamente stimate in € 700,00, saranno a carico del Broker.

ART. 17 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ART. 18 - TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)

L'affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta, previsti dal:

a) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm.ii e dal vigente Codice di comportamento interno del Comune di Eraclea approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 30.01.2014 di cui testo, comprensivo del Codice di Comportamento è pubblicato sul sito dell'ente <http://eraclea.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> sulla sezione Personale-Contrattazione collettiva;

b) Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Eraclea, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 10.08.2017, il cui testo, comprensivo di suddetto codice di comportamento, è pubblicato sul sito dell'ente <http://eraclea.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> sulla sezione Personale – Contrattazione collettiva .

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, sarà competente il Foro di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato D.Lgs. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

ART.22 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali della Città metropolitana.

ART.23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento Ue 2016/679 Responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane dott.ssa Angileri Antonella.

5. INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO COMUNQUE GARANTIRE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, di seguito elencati; valutati sulla base di una relazione redatta in massimo 12 facciate formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola e margini destro, sinistro, inferiore e superiore cm. 2 e strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai sub criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di facciate ammesse:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	
1	Modalità di esecuzione del servizio di brokeraggio	1.1	Proposte e criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi. Sarà oggetto di valutazione la concreta adottabilità delle proposte, la loro innovatività ed economicità. Modalità tecniche ed operative proposte per la ricognizione e valutazione del fabbisogno assicurativo dell'ente.
		1.2	Modalità operative per l'espletamento delle gara per la scelta dei nuovi prestatori assicurativi. Saranno oggetto di valutazione le modalità tecniche ed operative proposte al fine di predisporre i capitolati di gara per il servizio di copertura assicurativa.
		1.3	Attività di consulenza ed assistenza agli uffici in corso di contratto. Sarà oggetto di valutazione il contenuto dell'attività di consulenza ed assistenza agli uffici, con particolare riferimento



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



			alle modalità ed ai tempi di risposta garantiti alle richieste dell'ufficio assicurazioni dell'ente.
2	Modalità di gestione dei sinistri	2.1	Metodologia proposta per la gestione dei sinistri (attivi e passivi). Sarà oggetto di valutazione la metodologia di lavoro proposta al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri, con particolare riferimento al work flow ed alle tempistiche.
		2.2	Piattaforma informatica per la gestione dei sinistri Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo degli strumenti informatici eventualmente proposti e potenzialità per la trasmissione delle denunce, degli atti e delle attività di monitoraggio. In questo caso dovrà essere fornita copia dimostrativa del software da allegare all'offerta tecnica o, in alternativa, l'indicazione delle modalità di accesso tramite password temporanea a detto programma informatico via web, anche in ambiente di test.
3	Formazione e organizzazione	3.1	Progetti formativi dedicati al personale che si occupa dei servizi assicurativi. Sarà oggetto di valutazione la proposta formativa, offerta a titolo gratuito, redatta predisponendo un piano di formazione riportante le ore di formazione, la periodicità, gli argomenti trattati, le qualifiche dei formatori, le sedi di svolgimento degli incontri (presso la sede dell'ente, presso la sede del concorrente, presso altre sedi indicandone le località presuntive, ecc.) e le modalità organizzative (seminari, attività di formazione esclusiva, video formazione, abbonamenti gratuiti a siti specializzati, ecc.)
		3.2	Assetto organizzativo del team di interfaccia del concorrente con l'ente (art. 8 del capitolato speciale d'appalto). Sarà oggetto di valutazione la struttura del gruppo di lavoro dedicato all'erogazione del servizio di cui trattasi. Dovranno essere indicati (anche attraverso appositi curricula): a) il referente unico del servizio; b) la composizione del team di interfaccia con indicazioni delle rispettive mansioni; c) le qualifiche ed esperienze dei membri del team.

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



Con la Deliberazione Consiliare n. 1 del 02/02/2015 il Comune di Eraclea ha deciso di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana) e contestualmente ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti conseguenti e con delibera di C.C. n. 13 del 05/04/2018 ha rinnovato l'adesione alla S.U.A. La procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto verrà espletata dalla S.U.A. mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, alla quale saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Risorse Umane
Dott.ssa Antonella Angileri

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.;;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.